

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 119/2017

del 7 luglio 2017

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/726]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE, è scaduto il 31 dicembre 2016, per cui occorre eliminare dall'accordo SEE il riferimento a tale regolamento.
- (3) La decisione 2010/680/UE della Commissione <sup>(3)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE, è stata abrogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione <sup>(4)</sup> con effetto dal 1° gennaio 2018 e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) L'allegato I dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 20 della parte 6.1 del capitolo I [Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione] è sostituito da quanto segue:  
  
«**32017 R 0185**: Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 29 del 3.2.2017, pag. 21).»
2. Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 2 del capitolo III, il punto 82 (Decisione 2010/680/UE della Commissione) è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2018.

---

<sup>(1)</sup> GUL 29 del 3.2.2017, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GUL 292 dell'1.11.2013, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GUL 292 del 10.11.2010, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GUL 73 del 18.3.2017, pag. 29.

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2017/185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.